Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Giovedì, 23 febbraio 1928 - Anno VI** **Numero 45**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Frosinone: *Prof. G. Grossi.* — Genova: *Libreria Inter. Treves dell'An. Libr. It.; Società Ed. Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.: Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **604**.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. **2817**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, e il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia e il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella in Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **605**.

LEGGE 5 febbraio 1928, n. **187**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **606**.

LEGGE 5 febbraio 1928, n. **188**.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni ai nn. 34-13 e 34-21 della tabella annessa all'art. 1.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	Note
34-13	Licenza del Prefetto per impianto di ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone (montacarichi), ai sensi dell'art. 59 della citata legge di pubblica sicurezza	800	ordinario	Sono esenti dalla tassa di impianto e da quella annuale e di esercizio gli ascensori e montacarichi che facciano parte di impianti industriali.
	Licenza per l'esercizio annuale di detti ascensori	100	ordinario ed anche con marche	Per gli ascensori nelle case con un numero di appartamenti non superiore a quattro la tassa annuale di esercizio è ridotta a L. 50.
34-21	Autorizzazione del Prefetto a consociazione di proprietari per la vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 134, secondo comma, della citata legge di pubblica sicurezza	200	—	

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 607.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 190.

Autorizzazione al comune di Verano a modificare la propria denominazione in quella di « Verano Brianza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza 17 ottobre 1927 con la quale il podestà di Verano, in esecuzione della propria deliberazione 10 ottobre 1927 (Anno V), chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Verano Brianza »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Milano, coi poteri del Consiglio provinciale, in data 25 novembre 1927;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Verano, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Verano Brianza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 608.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 191.

Autorizzazione al comune di Asigliano a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Vercellese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza 26 ottobre 1927, con cui il podestà di Asigliano, in esecuzione della propria deliberazione 20 ottobre 1927 (Anno V), chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in « Asigliano Vercellese »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Vercelli, in data 16 novembre 1927, con i poteri del Consiglio provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Asigliano, in provincia di Vercelli, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Vercellese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 609.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 196.

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 24, 66 e 67 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Ritenuta la necessità di prorogare per l'anno 1928 le norme relative ai contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate per l'anno 1928 le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 24, 66 e 67 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 211. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 610.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 195.

Modificazioni al regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, modificato col R. decreto 13 giugno 1926, n. 1036;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 29 del regolamento approvato col R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e modificato col R. decreto 13 giugno 1926, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. — Non sono ammesse istituzioni o nomine di delegati presso gli uffici dei Ministeri sotto la personale responsabilità del consegnatario-cassiere.

« In ciascun Ministero non vi potrà essere che un solo consegnatario ed un solo cassiere od un solo consegnatario-cassiere, fatta eccezione per le Amministrazioni del fondo per il culto, della marina mercantile, dei vaglia e risparmi, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale generale, della Direzione generale delle pensioni di guerra e della Direzione generale degli italiani all'estero, per le quali si ammette un vice-consegnatario-cassiere rispettivamente delegato per le Amministrazioni della giustizia, delle comunicazioni, dell'interno, delle finanze e degli affari esteri.

« In caso di istituzione di nuovi uffici o di trasformazione di quelli esistenti è data facoltà al Ministro per le finanze di promuovere la nomina di nuovi vice-consegnatari oppure vice-consegnatari-cassieri, oltre quelli sopra nominati, di concerto col Ministro dal quale dipende l'ufficio interessato.

« Per i casi di assenza o di impedimento dei predetti funzionari le singole Amministrazioni potranno nominare, con apposito decreto, di concerto col Ministro per le finanze, il funzionario o i funzionari incaricati di sostituirli, i quali dovranno essere dello stesso grado prescritto per i consegnatari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 611.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 197.

Sanzioni per il caso di mora nel versamento dei contributi sindacali obbligatori ed esonero dei datori di lavoro dall'obbligo della seconda denuncia dei lavoratori dipendenti di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Ritenuta la necessità di stabilire adeguate sanzioni per il caso di mora nel versamento dei contributi sindacali obbligatori e di esonerare i datori di lavoro dall'obbligo della seconda denuncia dei lavoratori dipendenti di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi di mora nel versamento dei contributi sindacali obbligatori di cui agli articoli 11, 39, 43, 50, 54 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, è dovuta da parte dei datori di lavoro, oltre gli aggi esattoriali e le quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a rimborso delle spese sostenute per la compilazione dei ruoli, un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento corrispondente a tale ulteriore quota è devoluto all'Opera Nazionale Balilla.

Art. 2.

I datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna nonchè delle banche sono esonerati dalla presentazione della denuncia numerica dei lavoratori dipendenti al 1° luglio 1927, prescritta dagli articoli 1 e 3 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 612.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1928, n. 199.

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di dispensare dal servizio i maestri elementari nell'interesse del servizio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative di quelle vigenti sullo stato giuridico dei maestri elementari e dei direttori centrali, didattici e sezionali dei Comuni autonomi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di dispensare dal servizio, con suo decreto, gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari qualora ciò sia necessario nell'interesse del servizio.

La dispensa è decretata previo parere della I Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma sarà inteso anche il parere, rispettivamente, del Podestà o del Governatore.

Contro il decreto del Ministro è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza o per violazione di legge.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 214. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.

Composizione, per l'anno 1928, del Collegio arbitrale sedente in Messina di cui agli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto in data 8 dicembre 1927 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1927 del Ministro per i lavori pubblici;

Vista la dichiarazione in data 2 dicembre 1927 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1928, dei signori:

Cav. uff. Antonio Calabrese, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Cav. uff. Stefano Blandaleone, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cav. uff. ing. Giuseppe Piergianni, ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile, servizio generale di Messina, arbitro ordinario;

Cav. ing. Stellario Bonaccorso, ingegnere principale addetto all'ufficio del Genio civile, servizio generale di Messina, arbitro supplente;

Comm. ing. Giacomo Donatò, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Ing. Letterio Savoia, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.

Estensione delle disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili ai militari della Regia finanza.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926 concernente le norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1927, riguardante il rilascio dei predetti certificati ai militari della Regia marina che, in seguito ad un concorso bandito prima del 20 novembre 1926, abbiano frequentato il corso ordinario di radiotelegrafia 1926-1927 presso la Scuola del Varignano;

Ritenuto che per ragioni di equità la predetta disposizione debba essere estesa nei riguardi dei militari della Regia finanza che abbiano seguito il corso su menzionato;

Decreta:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 2 aprile 1927 viene estesa ai militari della Regia finanza che hanno seguito il corso ordinario 1926-1927 di radiotelegrafia presso la Regia scuola del Varignano e che hanno superato i relativi esami secondo le modalità di cui al menzionato articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde di Milano ad istituire una propria filiale in Cernobbio, Argegno, Mandello e Sesto Calende.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde sedente in Milano è autorizzata ad istituire una propria filiale in ciascuna delle seguenti località: Cernobbio, Argegno, Mandello e Sesto Calende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1928.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Genova, una in Elena ed una in Marcianise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione presa dal direttore generale del Banco predetto, in data 21 gennaio 1927, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta in data 30 gennaio 1928 del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Genova, nei locali della Darsena, una in Elena ed una in Marcianise.

Roma, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1927.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bisceglie e Minervino (Bari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bisceglie e Minervino (provincia di Bari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1928 pei Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bisceglie e Minervino, e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1927.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione dele relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte di Termini Imerese (provincia di Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1928 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 21 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.25	Belgrado	33.40
Svizzera	363.26	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.057	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	320.65	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.632	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.662	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.10
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.725
New York	18.882	Littorio 5 %	84.65
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.90
Oro	364.33		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.27	Belgrado	33.40
Svizzera	363.22	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.076	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	320.85	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.509	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.05
Praga	53 —	Rendita 3,50 %	74.15
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.75
New York	18.881	Littorio 5 %	84.725
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75 —
Oro	364.31		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3a Pubblicazione.** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5% vecchio	1010123	300 —	Rey *Maddalena* di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.	Rey *Marianne Magdeleine* di *Emile*, minore ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
»	1010124	300 —	Rey *Paolo* di Emilio, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.	Rey *Claudius Paul Antonie* di Emilio, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.
3.50 % Obbligazioni Venezie	29 30 31	1,400 — 1,400 — 1,435 —	Nattino Pietro fu *Angelo*, dom. a Roma, vincolata.	Nattino Pietro fu *Giovanni*, dom. a Roma, vincolata.
Cons. 5% »	396391 396392	50 — 50 —	Morgano Vincenzo / Morgano *Maria Giuseppa* } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Lapaglia *Caterina* fu Calogero, dom. a Caltanissetta.	Morgano Vincenzo / Morgano *Giuseppa-Santa* } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Lapaglia *Maria Pia* fu Calogero, dom. a Caltanissetta.
Buoni Tesoro ordinari esercizio 1926-27	582 875	Cap. 1,000 — » 2,000 —	*Rigani* Natale fu Lorenzo.	*Rigone* Natale fu Lorenzo.
Cons. 5%	165702	2,500 —	della Monica Francesco e *Luigi* di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Nicandro Garganico (Foggia); con usuf. vitalizio a Ciminelli Concettina fu Angelo, ved. di della Monica Luigi.	della Monica Francesco e *Gina* di Antonio, minori ecc. come contro; e con usuf. vital. come contro.
Buono del Tesoro ordinario emesso il 31 marzo 1926 Serie A	952	Cap. 500 —	Catalano Francesco Paolo di Sebastiano, minore sotto la p. p. del padre.	Catalano Francesco Paolo di Sebastiano.
3.50 %	553764	7 —	Oggioni *Luigi* fu *Carlo*, dom. a Milano.	Oggioni *Giulio-Luigi* fu *Carlo-Filippo*, dom. a Milano.
Cons. 5 %	420124	135 —	Barbieri *Betty* o *Bettj* e Annita di Libero, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cremona.	Barbieri *Elisa detta Betty* o *Bettj* e Annita di Libero, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.